



Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MESSINA VITRANO  
GABRIELE

*parte opposta cessionaria del credito*

**OGGETTO:** opposizione a decreto ingiuntivo

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** in data 17 giugno 2020 le parti concludevano come note di trattazione scritta, alle quali si rinvia.

**MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO**

La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da

avverso il decreto ingiuntivo n.

di questo Tribunale (pubblicato il 26 settembre 2016 e notificato il successivo 30 settembre), cui si è ingiunto ai predetti il pagamento, in solido, in favore di o s.p.a. (e, per esso, della procuratrice s.p.a.), della somma di € 18.066,31 a titolo di saldo del debito scaturente da sovvenzione cambiaria sottoscritta da

in data 6 settembre 2011 e garantita da (il tutto oltre interessi convenzionali sulla sorte capitale e spese del procedimento monitorio).

In data 18 maggio 2020, si è costituita in giudizio la s.p.a. cessionaria del credito da parte del , depositando comparsa *ex art.* 111 c.p.c. e relativa procura.

Ciò posto, va evidenziato che - in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001) - al creditore che deduce un inadempimento da

parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.

Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che - come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) - si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).

Nel caso specifico, il decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_ è stato emesso dietro presentazione della richiesta di accettazione degli effetti cambiari del 6 settembre 2011, del piano di ammortamento, del contratto di apertura di credito in conto corrente del 22 febbraio 2010 e del contratto di conto corrente di corrispondenza n. \_\_\_\_\_ del 6 marzo 2007, recanti plurime sottoscrizioni di \_\_\_\_\_ e la sintesi delle principali clausole contrattuali che regolano i

servizi, nonché del relativo estratto conto certificato *ex art. 50 D.Lgs. 385/1999 (T.U.B.)* [cfr. docc. Allegati].

Veniva, altresì, prodotta la lettera di fideiussione del 1 settembre 2011, sottoscritta da

Nella presente fase di opposizione poi, l'istituto di credito opposto ha prodotto tutti gli estratti conto del rapporto di conto corrente n. \_\_\_\_\_, intrattenuto da \_\_\_\_\_ presso la filiale di Campofelice di Roccella, dal 6 marzo 2007, data di accensione del rapporto, sino al 25 maggio 2016 [cfr. doc. 5 allegato].

A fronte di ciò, e dell'allegazione relativa ad residuo dovuto di complessivi € 18.066,31 (risultante dai citati estratti conto e scaturente dal mancato pagamento delle rate di rimborso), gli odierni opposenti – lungi dal provare l'intervento di alcun fatto estintivo del proprio debito – hanno sollevato una serie di eccezioni che, tuttavia, non colgono nel segno.

E invero, in ordine alla valenza probatoria degli estratti conto *ex art. 50 T.U.B.*, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente – *“le risultanze dell'estratto di conto corrente allegato a sostegno della domanda di pagamento del saldo legittimano la emissione di decreto ingiuntivo e nell'eventuale giudizio di opposizione hanno efficacia fino a prova contraria, con la conseguenza che possano essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specificamente dirette contro determinate annotazioni, non già attraverso un mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere”* (Cass. civ. n. 2765/1992; così anche Cass. civ. n. 12169/2000).

Quanto alle ulteriori censure, inerenti ad una (presunta) arbitrarietà nella determinazione del *quantum* debitorio e ad una (asserita) usurarietà dei tassi di interesse applicati, deve rilevarsi che esse sono state formulate in termini talmente vaghi e generici da risultare precluso un loro effettivo esame nel merito (cfr. Cass. civ. n. 10860/2011, secondo cui sul convenuto grava, rispetto ai fatti costitutivi del diritto azionato dall'attore, un onere contestarli specificamente, e non genericamente con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati e per addossare, conseguentemente, sull'attore l'onere di provarli).

Del resto, secondo recente (e condivisibile) giurisprudenza di merito, *“a fronte dell'avversa produzione di documentazione da cui risultino le condizioni contrattuali pattuite ed eventualmente modificate, i tassi applicati e le spese e commissioni addebitate, il correntista (o il garante) che contesti il saldo debitore indicato in sede monitoria, eccependo che lo stesso è il portato della applicazione di interessi usurari, della illegittima postergazione di valute e capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori o dell'indebito conteggio di commissioni e spese non dovute, ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità; in particolare, ove l'opponente lamenti l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di far valere ogni questione inerente il calcolo degli interessi, dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare questi ultimi”* (Trib. Roma, sez. XIII, nn. 3928 e 3929/2018).

Alla luce delle considerazioni che precedono, vanno evidentemente affermate la fondatezza della pretesa avanzata in sede monitoria e l'inconsistenza dell'opposizione proposta da

Deve, pertanto, ritenersi legittimo il decreto ingiuntivo n. di questo Tribunale (con riferimento all'intero importo ingiunto, sia per la sorte capitale che per gli interessi).

Conseguentemente, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato, ribadendone l'esecutività già concessa *ex art.* 648 c.p.c. con ordinanza emessa in data 27 giugno 2017.



In base al principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n. 1977/1983) –

e vanno condannati al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese processuali della presente fase di opposizione, che vengono liquidate – come in dispositivo – secondo i parametri di cui al D.M. Giustizia 55/2014, nella formulazione conseguente alle modificazioni apportate con D.M. 37/2018 (entrato in vigore il 27 aprile 2018).

Va inoltre mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta – poi opponente – al pagamento delle spese (già liquidate) della fase monitoria.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione proposta da  
e conferma il decreto ingiuntivo n. 879/16 del Tribunale di Termini Imerese;
- 2) conferma l'esecutività del medesimo decreto ingiuntivo;
- 3) condanna e al pagamento delle spese di lite dell'opposta s.p.a. (e, per essa, della procuratrice C s.p.a.) relative al giudizio di opposizione, che liquida in € 4.835,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
- 4) lascia a carico dell'opponente le spese del procedimento monitorio.

Termini Imerese, 22 febbraio 2021

**IL GIUDICE**  
*Eleonora Bruno*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato*

*disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*